



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Seconda sezione civile

composta dai magistrati:

dott.ssa Cecilia Marino

Presidente

dott.ssa Francesca Firrao

Consigliere

dott. Andrea Crema

Consigliere est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al ruolo generale al n. 1015/2023

CP_1 (C.F.: *P.IVA_1*), corrente in Novedrate CO via Della Risiera 9, in persona del legale rappresentante signora *Controparte_2* difesa e rappresentata dall'avv. Maurizio Ferrario del Foro di Milano, con studio in Rho corso Garibaldi 67 (C.F.: *C.F._1* - PEC *Email_1* presso il cui indirizzo sin dal primo grado di giudizio ha eletto domicilio, giusta procura a margine e già conferita in primo grado

APPELLANTE

CONTRO

Controparte_3 (C.F./P.I. *P.IVA_2*), con sede legale in via Nazionale Dresio n. 134 – Vogogna (VB), in persona del legale rappresentante in carica sig. *CP_3* [...] (C.F. *C.F._2* , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Bonalumi (C.F. *C.F._3* – FAX 0324-227284 – PEC *Email_2* ed elettivamente domiciliata nello studio legale in via De Gasperi n.8 - Domodossola (VB), come da procura in data 16.03.2021 a margine del ricorso per decreto ingiuntivo

sulle seguenti

CONCLUSIONI

Appellante:

“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, rigettata ogni contraria istanza ed in competa riforma della sentenza appellata, così decidere: **in via pregiudiziale**, accertata e dichiarata l'incompetenza all'origine del Tribunale di Verbania, stante la clausola compromissoria per l'arbitrato rituale inserita nella commessa-contratto all'origine del rapporto obbligatorio sotteso alle ingiunte fatture, revocare il decreto ingiuntivo n. 139/2021 del Tribunale di Verbania perché emesso da Tribunale incompetente a decidere in luogo dell'arbitrato rituale e condannare l'opposta al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; inoltre condannare *Controparte_3* [...] alla restituzione ad *CP_1* delle somme da quest'ultima pagate per effetto della sentenza qui impugnata, pari ad euro 34.196,23= oltre interessi di legge.

Nel merito, accertato e dichiarato che lastre di pietra naturale per pavimentazioni effettivamente consegnate dall'appellata sono inidonee all'uso siccome carenti della c.d. Dichiarazione di Prestazione e della Marcatura CE, ridurre il prezzo di vendita in ragione del 80% di quello esposto in fattura, quindi revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché fondato su somme non dovute anche in applicazione dell'art. 1460 c.c. e condannare *Controparte_3* alla restituzione ad *CP_1* delle somme da quest'ultima pagate per effetto della sentenza qui impugnata, pari ad euro 34.196,23= oltre interessi di legge; inoltre condannare l'opposta, in via riconvenzionale, al risarcimento del danno da inadempimento-vizio della cosa venduta, nel limite della somma ingiunta, danno consistito nella giuridica impossibilità di utilizzo delle lastre e di cui, stante l'impossibilità di quantificazione, si chiede la valutazione in via equitativa. Con *Controparte_4* per entrambi i gradi di giudizio. in via istruttoria si chiede: Ammettersi CTU con l'incarico di accertare la carenza di marcatura CE delle beole – materiale lapideo – fornite dall'opposta, nonché accertare l'inidoneità a costituire Dichiarazione di Prestazione - perché difformi dai requisiti richiesti dal D.lgs. 106/2017 e Regolamento CE-UE 305/2011 - e la non riconducibilità ai medesimi materiali, delle schede tecniche prodotte al doc. 7 di parte opposta, quindi accertare la non commerciabilità e giuridica impossibilità di impiego edilizio dei prodotti forniti, quindi la loro totale carenza di valore commerciale. Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:

1. Vero è che l'ing. *Persona_1*, di *CP_1* contestualmente a ciascuna consegna di materiale lapideo effettuata da *Controparte_3* comunicò al signor *CP_3* titolare di *Controparte_3* la carenza delle dichiarazioni di prestazione e della marcatura CE del materiale lapideo consegnato?

Si indicano a testi: ing. *Persona_1*, di Seveso via Piemonte 1; Geom. Ermal Shkurti, di Cantù via Roma 9; entrambi domiciliati presso *CP_1* quale datrice di lavoro.”

Appellata:

“Voglia la Corte d’Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, respinte le difese avversarie e dichiarata preliminarmente l’inammissibilità delle domande nuove proposte dall’appellante così come evidenziate in premessa, rigettare l’appello in quanto infondato in fatto e in diritto e per l’effetto confermare integralmente l’impugnata sentenza. Con il favore di spese e compensi del presente grado di giudizio.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

CP_1 proponeva opposizione avverso il decreto emesso dal Tribunale di Verbania con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 21.757,33 quale residuo corrispettivo di una fornitura di lastre da parte di **Controparte_3** eccependo che l’art. 11 del contratto prevedeva la competenza arbitrale per la risoluzione di qualsiasi controversia inerente i pagamenti e l’esecuzione del contratto e, nel merito, che la fornitrice le aveva consegnato un quantitativo di beole sensibilmente inferiore rispetto a quanto esposto nelle fatture ingiunte e che le beole, poi, erano carenti di dichiarazione di prestazione e della relativa marcatura CE, in violazione dell’art. 5 d.lgs. 106/2017, la cui omissione determinava l’incomerciabilità dei prodotti.

Il Tribunale, istruita la causa mediante istruttoria orale e documentale, rigettava l’opposizione, disattendendo l’eccezione di competenza degli arbitri poiché la clausola compromissoria non era stata sottoscritta ex art. 1341 secondo comma c.c. e rigettava l’eccezione di inadempimento, poiché dall’istruttoria scritta e orale erano rimaste confermate la provenienza del materiale, la sua certificazione di conformità, la sua idoneità alla trasformazione ed alla successiva utilizzazione, la rispondenza delle piastrelle all’ordinativo, l’intervenuta consegna dei materiali indicati nei documenti di trasporto e il completamento delle relative lavorazioni da parte della committente

Proponeva appello **CP_1** censurando con il primo motivo la decisione di inefficacia della clausola compromissoria, poiché il documento contenente l’ordine non poteva essere considerato un modulo o un formulario contrattuale, dal momento che due terzi del contenuto della commessa disciplinava specificamente l’oggetto dell’ordinativo, descrivendo i materiali ordinati, tempi e modi di consegna, nonché le modalità di pagamento del prezzo.

Inoltre, il Tribunale aveva omesso di considerare che all’altro contraente era stata concessa la facoltà di liberamente modificare la proposta contrattuale contenuta nella commessa trasmessa da **[...]** **CP_** facoltà di cui la società opposta aveva usufruito, svolgendo molteplici modifiche sul testo della commessa e sottoscrivendo la scrittura così risultata con la dicitura “*accettato con le modifiche sopra riportate*”.

Nel merito, **CP_1** lamentava che il Tribunale non si era pronunciato in ordine alla denunciata carenza della dichiarazione di prestazione e della marcatura CE delle lastre di pietra naturale oggetto delle forniture sottese all’ingiunzione, documenti che non potevano essere sostituiti dalla generica certificazione prodotta dalla ingiungente.

Si costituiva la società appellata ribadendo che nell’ordine era stata data un’accettazione delle sole condizioni economico-commerciali, senza specifica approvazione per iscritto della clausola

compromissoria, duplice sottoscrizione richiesta dalla predisposizione unilaterale del documento da parte della controparte.

Nel merito ribadiva che la certificazione prodotta attestava la rispondenza del materiale lapideo fornito ai valori richiesti per la marcatura CE.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va accolto il primo motivo di impugnazione, con conseguente declaratoria di incompetenza dell'autorità giudiziaria adita.

Diversamente da quanto indicato nella sentenza impugnata la clausola per arbitrato rituale contenuta nel modulo di ordine, che era stato trasmesso da **CP_1** il 5/11/2020 e sottoscritto da **Controparte_3** il 18/11/2020, non integra una condizione generale di contratto agli effetti dell'art. 1341 c.c.

Si è invero data in sentenza una tale qualificazione sul presupposto che le clausole fossero state unilateralmente predisposte, che avessero un contenuto generico e che fossero state predisposte per una serie indeterminata di rapporti contrattuali.

In realtà si tratta di una conclusione quest'ultima non condivisibile, considerato che pressoché qualsiasi contratto contiene qualche clausola dal contenuto necessariamente generale, onde appaiono insufficienti le circostanze della predisposizione unilaterale a cura di una delle parti (nel caso di specie indiscussa) e della genericità del contenuto di alcune clausole, per inferirne l'utilizzo del modello di contratto in una serie indeterminata di rapporti commerciali del predisponente.

In ogni caso va osservato, in via del tutto assorbente, che quello che conta ai fini dell'applicazione dell'art. 1341 c.c. secondo la giurisprudenza di legittimità non è il mero utilizzo di un modello contenente clausole contrattuali unilateralmente predisposte per una serie indeterminata di rapporti negoziali, ma la circostanza che l'altro contraente non abbia avuto la possibilità di influenzarne il contenuto (cfr. Cass. 20461/2020, Cass. 1400/2016 e giurisprudenza precedente ivi richiamata).

Nel caso di specie **Controparte_3** aveva avuto la possibilità di valutare il testo contrattuale contenuto nell'ordine che le era stato trasmesso e, oltre ad altre modifiche circa lo spessore delle lastre e le condizioni economiche e di consegna, aveva escluso quattro delle clausole dal contenuto generale, riformulando il contenuto di una di esse (quella relativa ai tempi di consegna della fornitura) ed esplicitando di accettare il contratto con le modifiche apportate.

Il contraente non predisponente aveva avuto nel caso di specie la possibilità di influire sul contenuto delle pattuizioni contrattuali, non solo di quelle economiche, ma anche quelle di disciplina generale del contratto (tanto è vero che aveva escluso la clausola che prevedeva la trasmissione dei certificati relativi alla merce da fornire) e non aveva eliminato la clausola compromissoria.

Ne consegue che, essendo pienamente valida ed efficace tale clausola - non applicandosi l'art. 1341 c.c. al contratto in esame - va revocato il decreto ingiuntivo (con conseguente condanna della ingiungente opposta a ripetere alla controparte quanto ricevuto in esecuzione di tale decreto) e va

devoluta l'intera controversia agli arbitri, prevendendo la clausola n. 11 la devoluzione ad un collegio arbitrale di tutte le controversie inerenti ai pagamenti o all'esecuzione, nel cui novero rientra indubbiamente la causa in questione.

Le spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia, vanno liquidate nei valori medi per ciascuna fase (ad eccezione della fase istruttoria in appello, per la quale va riconosciuto l'importo minimo), secondo lo scaglione sino ad € 26.000 oggetto della domanda monitoria, e così complessivamente € 5.077 per il primo grado ed € 4.237 per il grado di appello, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a.

Non può essere, invece, accolta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da **CP_1** poiché per escludere la sussistenza di un'ipotesi di gravità della colpa a carico della società ingiungente è sufficiente osservare che la plausibilità della tesi dell'inefficacia giuridica della clausola compromissoria posta alla base dell'azione monitoria è ben testimoniata dal diverso apprezzamento di tale tema che era stato fatto nella sentenza impugnata.

PQM

La Corte d'Appello di Torino, sezione II civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 19/2023 del Tribunale di Verbania pubblicata il 18.01.023:

- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Verbania, essendo la controversia devoluta ad arbitrato rituale in base alla clausola n. 11 del contratto, assegnando alle parti termine massimo di tre mesi per la riassunzione della causa davanti al collegio arbitrale;
- revoca il decreto ingiuntivo 139/2021 emesso il 22.03.2021 dal Tribunale di Verbania;
- condanna **Controparte_3** a restituire ad **CP_1** la somma da quest'ultima pagata in esecuzione del decreto ingiunto n. 139/2021, oltre interessi legali dalla data del pagamento;
- condanna **Controparte_3** a rifondere ad **CP_1** le spese di giudizio, liquidate in € 5.077 per il primo grado di giudizio ed € 4.237 per il grado di appello, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a.
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da **CP_1**

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 28/01/2026.

Il Consigliere est.

dott. Andrea Crema

La Presidente

dott.ssa Cecilia Marino